



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 26/09/2018

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Essendo già contitolare di un conto corrente, ha aperto un nuovo conto a se intestato al fine di trasferirvi una parte di fondi, nonché un'obbligazione scadente nel 2009.
- Il funzionario dell'intermediario ha assicurato alla ricorrente che il trasferimento dell'obbligazione in altro deposito titoli non avrebbe comportato alcuna spesa.
- Sono stati tuttavia addebitati € 1.344,92 che la ricorrente ha poi scoperto essere dovuti a titolo di "capital gain".
- Se fosse stata informata dell'onere fiscale a suo carico, non avrebbe dato corso all'operazione di trasferimento dell'obbligazione.
- La ricorrente chiede il rimborso di € 1.344,92.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Eccepisce l'incompetenza per materia dell'Arbitro, trattandosi di controversia avente ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento nonché questioni di natura tributaria.
- Ribadisce la correttezza dell'informazione resa in merito all'assenza di spese sul trasferimento dei titoli.
- Quanto detto alla cliente non è contraddetto dall'addebito effettuato a titolo di imposta sul *capital gain*, dovuta ai sensi della normativa tributaria.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- L'intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per incompetenza *ratione materiae* e/o infondato nel merito.

DIRITTO

Preliminarmente l'intermediario eccepisce l'incompetenza per materia, poiché si tratta di controversia avente ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento nonché questioni di natura tributaria. L'eccezione non coglie nel segno e va pertanto respinta. In casi analoghi l'ABF ha riconosciuto la propria competenza, in quanto la vicenda in realtà investe tematiche attinenti al contratto di deposito di titoli, sicuramente rientrante tra i contratti bancari pur intrecciandosi con la prestazione di servizi di investimento, e riguarda la corretta informazione in merito alle conseguenze economiche derivanti dal trasferimento di titoli, non la corretta applicazione di imposte tributarie. La competenza del Collegio ABF si fonda dunque su ciò, che la controversia verte sulla gestione del rapporto tra intermediario e cliente e sulla correttezza del comportamento dell'intermediario nell'esecuzione di un ordine di trasferimento titoli da un deposito a un altro (cfr. Collegio di Milano, n. 4901/2015; n. 4983/2014).

Nel merito, il caso in esame verte sull'omessa informazione sugli oneri fiscali (*capital gain*), scaturenti dal trasferimento del titolo da un deposito cointestato a un deposito intestato unicamente alla ricorrente. In particolare, quest'ultima contesta la condotta del funzionario della banca, che le ha assicurato l'assenza di costi per l'operazione di trasferimento, affermando che "è come se da un cassetto di un armadio fosse trasferito in un altro cassetto".

Il Collegio rileva, da una parte, che la ricorrente produce unicamente il proprio reclamo e la risposta dell'intermediario e, dall'altra, che quest'ultimo riconosce che la cliente è stata rassicurata circa l'assenza di spese di trasferimento, che in effetti non vi sono state, dato che l'addebito contestato è avvenuto a titolo di imposta dovuta (*capital gain*). La ricorrente, nella ricostruzione dei fatti elaborata, lamenta l'omessa informazione da parte dell'intermediario in ordine agli effetti economici e fiscali dell'operazione che aveva deciso di intraprendere.

In proposito, va richiamata la normativa di riferimento applicabile al caso in esame, ovvero l'art. 6, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", rubricato "Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato", il quale delinea un sistema di tassazione su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente mediante la cessione a termine di valute e al comma 6 prevede che, "agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza".

Tale norma è stata ritenuta dai Collegi ABF di lineare interpretazione e conoscibile dalla clientela: dunque, avrebbe dovuto essere autonomamente nota dalla ricorrente, anche in virtù dei generali obblighi di diligenza su di lei gravanti (cfr. Collegio di Milano, n. 2436/2018, n. 4983/2014, n. 1579/2014). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare corretto il comportamento dell'intermediario e legittimo l'addebito delle somme a titolo di tassazione plusvalenze, dovendosi concludere per il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA